SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

(11ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 135, 136, 137, 138, 139, 140
DARÈ 138, 139
GIANCANE 138
PELIZZO, *Sottosegrtario di Stato per la difesa* 137, 138, 139, 140
PIASENTI, *relatore* 136, 138, 139
ROFFI 136, 137, 138

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pajetta Noè e Zenti, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zaccari e Roselli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nel corso della precedente seduta abbiamo esaminato il presente disegno di legge in sede redigente, procedendo alla approvazione di tutti gli articoli, fatta eccezione per gli articoli 1 e 26. Faccio presente ora che, accogliendo la richiesta avanzata all'unanimità dalla Commissione, con l'adesione del rappresentante del Governo, la Presidenza del Senato ha consentito che il disegno di legge sia trasferito dalla sede

redigente alla deliberante. Pertanto, la discussione del provvedimento proseguirà in sede deliberante, restando oramai acquisiti gli articoli già approvati.

Il nostro esame odierno verterà, quindi, sugli articoli non ancora definiti. Dopo di che procederemo alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso.

Procediamo anzitutto al completamento dell'esame dell'articolo 1, la cui approvazione è rimasta in sospeso, in quanto, come i colleghi ricorderanno, il senatore Roffi aveva presentato un emendamento tendente a sopprimere, il secondo periodo dell'alinea 1), e cioè le parole: « Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Per rendere più chiara la portata dell'emendamento proposto, do nuovamente lettura dell'articolo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere sempre tenuto buona condotta;

3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

4) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio psico attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

R O F F I . Ho già avuto modo di illustrare, nella precedente riunione, gli inconvenienti che, a mio avviso, potrebbero derivare da una dizione tanto sibillina ed insoddisfacente. Avevo, tuttavia, accolto il desiderio — mi sembra espresso dall'onorevole Sottosegretario Pelizzo — di trovare una soluzione al problema della acquisizione della cittadinanza italiana da parte di ufficiali che già farebbero parte dell'Esercito, suggerendo di trasferire la relativa norma tra quelle transitorie. Avevo lasciato, nondimeno, allo stesso rappresentante del Governo il compito di proporre tale trasferimento, perchè, per parte mia, sono favorevole alla soppressione pura e semplice dell'inciso che si referisce agli « italiani non appartenenti alla Repubblica ».

P I A S E N T I , *relatore*. L'emendamento suggerito dal senatore Roffi, oltre che un aspetto diciamo così filologico, ne investe uno di opportunità costituzionale, trattandosi di una norma sancita appunto dalla Costituzione, in base alla quale i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica sono ammessi ai pubblici concorsi. Ora, ritengo non sia il caso di andarci a informare circa quali e quanti concorsi siano stati banditi presso gli enti pubblici rispettando tale clausola; sta comunque di fatto che la Costituzione dà al Governo la facoltà di includere nei concorsi anche i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica. Stante la latitudine del dettato costituzionale, non ravviso, pertanto, l'opportunità di trasferire la norma oggetto del nostro esame tra quelle transitorie.

P R E S I D E N T E . Poichè si è fatto esplicito accenno alla Costituzione, ritengo opportuno sottolineare che il secondo comma dell'articolo 51 così recita: « La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ». La dizione, ossia, è esattamente la stessa usata per la parte finale dell'alinea 1) dell'articolo in esame.

Dopo tale precisazione, mi sembra che il senatore Roffi potrebbe non insistere sull'emendamento presentato.

R O F F I . Non insisto nell'emendamento da me proposto; però, mantengo le mie osservazioni sulla opportunità di non avvalersi di una norma come quella di cui ci stiamo occupando.

L'Esercito, infatti, è, a mio avviso, un organismo particolarmente delicato; per modo che la cittadinanza italiana dovrebbe costituire un elemento base, di fondamentale importanza, da concedersi con estrema cautela, anche per tutte le implicazioni che l'accoglimento di cittadini non italiani potrebbe comportare.

Nel ritirare l'emendamento, allo scopo di non intralciare l'*iter* del provvedimento in discussione, desidero che resti ferma l'opposizione della mia parte politica, ed invito il Governo a fare l'uso più discreto possibile della norma, perchè, seppure contemplata dalla Costituzione, mi risulta che non si ricorra ad essa con frequenza; per mia esperienza, ad esempio, posso tranquillamente dichiarare che in tutti i concorsi banditi per assumere personale insegnante nelle scuole si è sempre richiesta la cittadinanza italiana pura e semplice. A più forte ragione, perciò, mi sembra che tale procedura dovrebbe valere per il reclutamento degli ufficiali dello Esercito.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ringrazio il senatore Roffi che ha voluto recedere dall'emendamento presentato, consentendo in tal modo di uniformare la disposizione alla norma dettata dall'articolo 51 della Costituzione, la quale si riferisce, appunto, ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, che possono nondimeno accedere agli uffici pubblici ed essere eletti alle cariche pubbliche. D'altra parte, si tratta di una norma già esistente nella precedente legislazione, ove essa figurava con la parola « regnicoli », e di cui si fa uso in vari settori, come, ad esempio, quello per la disciplina della cittadinanza italiana. La situazione di fatto, inoltre, persuade della opportunità e della utilità di una tale norma nella legge che il Senato sta per varare, in quanto non si può obiettivamente dimenticare che vi sono delle persone le quali, per cause diverse, non sono riuscite finora ad avvalersi del diritto di opzione per divenire cittadini italiani, previsto da quando, in seguito al trattato di pace del 1947, costoro si sono venuti a trovare in territori passati sotto la sovranità di Stati stranieri. Invece, inserendo esplicitamente la disposizione nelle nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito consentiremo anche a tali cittadini di accedere agli uffici pubblici italiani e di abbreviare, nel contempo, il termine della durata della residenza sul territorio nazionale, previsto per l'acquisizione della cittadinanza.

R O F F I . In sostanza, l'onorevole Sottosegretario mi assicura che lo spirito della norma è di rendere più agevole il conseguimento della cittadinanza italiana e non di reclutare sotto le armi alcuni cittadini non formalmente italiani.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Lo spirito, vero e reale, della norma è di tener conto dei cittadini italiani che si trovano all'estero e che per motivi diversi non hanno potuto finora beneficiare delle disposizioni per riacquistare la cittadinanza italiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'esame dell'altro articolo rimasto in sospeso, ossia l'articolo 26, di cui do nuovamente lettura:

Art. 26.

I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

a) il titolo di studio o professionale è.

per il ruolo « ufficiali medici », l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

per il ruolo « ufficiali chimici-farmacisti », l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

per il ruolo « ufficiali commissari », uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera *c*);

per il ruolo del « servizio veterinario », l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

b) il corso di cui all'articolo 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;

c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera *b*), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;

d) il Ministro della difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera *b*), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

P I A S E N T I , *relatore*. Il senatore Darè sollevò, nella precedente riunione, delle riserve in ordine all'alinea *d*). Mi sembra, peraltro, che più che di una eccezione si debba parlare di una preoccupazione, nel senso che è stato fatto presente da parte del senatore Darè il timore che la facoltà concessa al Governo di richiamare anche i militari in congedo illimitato provvisorio possa arrecare nocumento alla carriera professionale dei medici.

La disposizione è determinata dalla effettiva necessità, già verificatasi e che potrebbe ripetersi, di sopperire a una carenza di medici e veterinari negli organici dell'Esercito. Perciò, ritengo che la eventuale soppressione di tale norma potrebbe risultare dannosa ai fini del buon funzionamento dei servizi medico e veterinario dell'Esercito. Si potrebbe — è un mio sommesso suggerimento — eventualmente stilare un ordine del giorno, in cui invitare il Governo a fare l'uso più discreto possibile della norma, compatibilmente con le esigenze del servizio, nell'interesse della privata carriera dei medici e dei veterinari.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono in grado di fornire una precisazione idonea, forse, ad eliminare ogni dubbio. Nel corso della precedente seduta la Commissione ritenne che la dizione in esame potesse equivalere a richiamo di militari che avevano già adempiuto al servizio di leva e che, in un secondo tempo, avevano conseguito la laurea in medicina e chirurgia oppure in veterinaria, facendo loro svolgere un ulteriore periodo di servizio. Tuttavia, non è così: la norma si riferisce a militari posti in congedo illimitato provvisorio, ossia a coloro che sono stati arruolati ma non incorporati, e che sono in attesa della prima chiamata.

D A R E' . Debbo, quindi, arguire che la disposizione dell'alinea *d*) dell'articolo in esame sia applicabile unicamente a laureati che non abbiano già effettuato il servizio di leva?

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esatto: che non abbiano prestato il servizio di leva.

D A R E ' . Però nella disposizione si parla di congedo illimitato provvisorio.

P R E S I D E N T E . È proprio l'indicazione della « provvisorietà » del congedo, che qualifica costoro tra quelli che hanno superato la visita di leva e che sono ancora in attesa della prima chiamata.

R O F F I . Già, gli altri sono posti in congedo illimitato non provvisorio.

G I A N C A N E . Dopo tale precisazione penso che le preoccupazioni manifestate dal

senatore Dare non abbiano più motivo di essere prospettate.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Si tratta di giovani già arruolati per compiere il servizio di leva, ma non presentatisi ancora alle armi, ossia dichiarati idonei al servizio militare di leva, e in attesa di essere incorporati. Gli altri, quelli che già hanno effettuato il servizio di leva, potrebbero al massimo essere chiamati a seguire un corso della durata di un paio di mesi.

D A R E'. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per il suo chiarimento, che mi toglie i dubbi non spenti nella precedente riunione, allorchè si parlò di militari che avevano già effettuato il servizio di leva, tanto che si fece espresso riferimento al richiamo per classi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

A questo punto ricordo che nella precedente seduta fu approvato un emendamento, con il quale venne aggiunto all'articolo 37, un secondo comma del seguente tenore:

« I maggiori e i tenenti colonnelli che, alla data nella quale, ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, fu indetto il concorso per l'ammissione al servizio tecnico chimico-fisico, erano frequentatori del corso biennale di specializzazione nucleare e che, pertanto, non possedevano ancora il requisito base richiesto e che successivamente hanno perfezionato la loro posizione con il superamento del predetto corso, possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

L'articolo 37 risulterebbe, pertanto, composto di due commi, di cui il primo, è quello contenuto nel testo governativo di partenza, e così formulato: « I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intera l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza », ed il secondo è quello di cui ho dato testè lettura.

Poichè la formulazione dei due commi, tuttavia, si presta a non chiara interpretazione, il Governo ha elaborato un nuovo testo dell'intero articolo 37, così redatto:

« I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato, o frequentino, corsi superiori tecnici e li abbiano superati, o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Come si può agevolmente rilevare, si tratta di un emendamento formale, nel senso che in un testo più breve e chiaro è interamente riassunto il concetto dei due commi che costituivano in precedenza l'articolo 37. Ritengo pertanto che, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento del Senato, ove la Commissione sia di tale parere, si possa procedere alla sostituzione del vecchio testo dell'articolo 37, con quello nuovo proposto dal Governo.

P I A S E N T I , *relatore.* Sono d'accordo.

D A R E ' . Sono anch'io d'accordo, soprattutto nella mia qualità di uno dei presentatori dell'emendamento aggiuntivo del secondo comma dell'articolo 37, secondo la precedente formulazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 37 nella nuova formulazione, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Onorevoli senatori, desidero compiacermi con il Governo per la presentazione di questo disegno di legge, il quale — come i colleghi sanno — vuole provvedere al recluta

mento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento.

Per gli ufficiali del servizio permanente effettivo noi mettiamo l'accento sulla loro qualificazione largamente e profondamente scientifica: tanto è vero che concediamo dei benefici rispetto ai corsi che costoro devono frequentare riducendone la durata o addirittura sopprimendone dei periodi a coloro che abbiano acquisito o delle lauree o dei titoli a carattere universitario, per il primo biennio dei nostri istituti superiori. Ciò significa che noi vogliamo sempre più elevare il tono culturale, tecnico-professionale, scientifico delle Forze armate, che vogliamo invogliare persone, che per titoli universitari acquisiti hanno già raggiunto una certà età, a dare la loro nobile prestazione alle Forze armate. Ciò servirà anche ad impedire che vi sia minore afflusso di allievi in Accademia; servirà a far raggiungere un livello più alto non solo intellettuale, e quindi non solo qualitativo, ma anche quantitativo agli ufficiali effettivi.

Per gli ufficiali di complemento, poi, è stato predisposto ciò che già in via di fatto si sta sperimentando: un nuovo sistema di preparazione, che consiste in un periodo da trascorrere in una scuola che non e più generica, ma già di specialità, dapprima come sergenti ai reparti, e poi come ufficiali. Il passaggio, infatti, da allievo di una scuola, dove la disciplina è di necessità nobilmente rigida e dove il singolo allievo ha minori possibilità di far valere le sue doti di comando, direttamente all'esercizio del comando come ufficiale, comportava un salto in altezza forse troppo alto.

Il passaggio intermedio nel periodo di sottufficiale di complemento dà, pertanto, una nuova possibilità di addestrarsi al comando, e soprattutto dischiude all'ufficiale subalterno la possibilità di conoscere gli elementi verso i quali dovranno essere dirette le sue cure di istruttore e di propulsore anche sul piano morale, oltre che tecnico-professionale.

Queste sembrano a me due delle fondamentali innovazioni della legge che ho voluto mettere in evidenza davanti alla Commissione, prima dell'approvazione finale del provvedimento, perchè sono convinto che si tratta di una legge non solo buona, ma utile e funzionale. Ringrazio, infine, il senatore Piasenti per la sua sagace opera di relatore, e il sottosegretario di Stato Pelizzo.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi associo alle dichiarazioni fatte dal Presidente, e apprezzo le parole cortesi che ha rivolto al Ministero della difesa circa la formulazione del presente disegno di legge, il quale, oltre che interessante per le innovazioni che reca, ha anche il pregio di riunire in un unico testo sia le varie disposizioni contenute nel testo unico del 1938 — disposizioni che hanno, pero, subito nel tempo varie modifiche attraverso le molte leggi subentrate per disciplinare la materia — sia una congerie di leggi che naturalmente avevano bisogno di trovare una sistemazione in un unico corpo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari